

14475

non u...  
rep 3035/15

STUDIO LEGALE  
UFFICIO DIREZIONALE - ISOLA F  
80143 NAPOLI  
Tel. 081-7345254 - 081-7345255

**ORIGINALE**



22 MAG. 2015

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE**

**A07954**

Composta dai Sigg.ri magistrati:

dott. Maria Teresa Mirra

Presidente

dott. Maria Enrica Puoti

Consigliere Relatore

dott. Massimo Gustavo Mariani

Consigliere

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 51320/2014 posto in decisione all'udienza del 17/11/2014 e vertente

**TRA**

SALVATORE ( )

VIA GREGORIO XI 13 00100 ROMA , rappresentato e difeso dall'Avv. LIGUORI MICHELE (LGRMHL58P14F839K)

**E**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**LA CORTE**

Rilevato che SALVATORE ( ) ha proposto opposizione al decreto emesso da questa Corte in data 27/5/2014, con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione dal medesimo proposta, essendosi ritenuto che, per effetto della inapplicabilità dell'istituto della sospensione feriale dei termini, la domanda fosse stata proposta tardivamente;

che, ad avviso del ricorrente, la pronuncia impugnata è erronea, in quanto il termine di decadenza ha natura processuale ed è sottoposto alla regola generale della sospensione nel periodo feriale;

che il motivo di opposizione è fondato, poiché, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa "definitiva" con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; ne consegue che nell'ipotesi in cui il processo presupposto si concluda con una sentenza non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e del periodo di sospensione feriale dei termini (*ex plurimis*, Cass. Sentenza n. 1775 del 08/02/2012; Cass. Sentenza n. 11491 del 09/07/2012);

che occorre comunque verificare se vi siano i requisiti posti dalla legge n. 89 del 2001;

che il giudizio presupposto è stato instaurato dal fratello del ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni da incidente stradale e in esso è intervenuto il ricorrente per far valere il proprio diritto al risarcimento;

che in detto giudizio il ricorrente si è costituito il 15/9/2005 e la sentenza è stata pronunciata il 28/12/2011;

che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il momento finale del giudizio presupposto è rappresentato dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito in cancelleria, non già dal rilascio di copie esecutive della sentenza medesima, trattandosi questa di un'attività di carattere meramente amministrativo, che non incide sulla durata del processo, già in quel momento definito;

che pertanto la durata del processo presupposto è stata di 6 anni;

che per verificare se il giudizio in esame abbia avuto o meno una ragionevole durata è necessario anzitutto valutare in concreto, applicando i criteri stabiliti dalla norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge n° 89/01, quali la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi, quale sia il periodo fisiologicamente necessario alla definizione della

*Alta*

controversia e successivamente detrarre tale periodo di tempo dalla durata complessiva del processo (cfr. Cass. Civ. n° 17999/05, 23844/07, 1354/08 e 10415/09);

che, come stabilito dalla legge n. 89 del 29/6/1987 e successive modifiche, deve ritenersi equa, per il giudizio di primo grado, la durata di anni 3;

che nel caso in esame, tenuto conto di tutti gli elementi indicati incidenti sulla complessità del giudizio, detto processo avrebbe potuto ragionevolmente concludersi in 3 anni mentre si è irragionevolmente protratto per ulteriori 3 anni;

che va quindi riconosciuto per tale precedenza il danno non patrimoniale, quale normale conseguenza del prolungarsi del giudizio, la cui prova è in re ipsa, mentre grava sull'Amministrazione l'onere di dedurre e provare i fatti che lo escludono (cfr. Cass. Sez. Un. 1338/04, 1339/04 1341/04);

che tale prova non è stata invece offerta;

che, tenuto conto di tutti gli elementi relativi al processo presupposto, quali l'oggetto e l'entità della domanda, lo svolgimento e l'esito del giudizio, si ritiene equo quantificare il danno, anche alla luce della recente giurisprudenza CEDU e della Cassazione (n. 633 del 2014), in € 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

che la convenuta Amministrazione è tenuta al pagamento di € 2.250,00 (€ 750,00 x 3), oltre ad interessi legali dalla data della domanda (26/9/2013);

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base delle tariffe previste dal D.M. 55 del 2014, avuto riguardo alla attività difensiva, in euro 90,26 per spese vive, e in euro 915,00 per compersi, applicata l'aliquota del 50%, in forza dell'art. 9, comma 1, del D.M. 55 del 2014, oltre euro 300,00 per il procedimento monitorio, con distacco delle spese a favore del procuratore dichiaratosi assistatario.

P.G.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto emesso da questa Corte il 27/5/2014 e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, a favore di  Salvatore, della somma di € 2.250,00, con interessi legali dalla data di deposito del ricorso (26/9/2013);

